

Pieve di Soligo, 06.05.2016

Circolare n. 4

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNICO 2016) ED I.M.U. ANNO 2016

La presente per informarVi circa le novità ed i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015.

DOCUMENTAZIONE E NOTIZIE CHE DEBONO ESSERE FORNITE ALLO STUDIO

ENTRO IL 20.05.2016

DOCUMENTI COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE

Variazioni familiari	Vi preghiamo di segnalarci eventuali variazioni a livello personale (figli, familiari a carico, residenza, stato civile, ecc.) avvenute nel 2015 o nei primi 6 mesi del 2016.
Polizze assicurative	<u>Dichiarazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesta il pagamento nel 2015 di polizze assicurative relative ad infortuni e vita a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni (se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000) oppure relative al rischio di morte e invalidità permanente superiore al 5%, se stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001.
Contributi Previdenziali ed assistenziali	Ricevute dei pagamenti effettuati nel 2015 di contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge (es.: INAIL casalinghe; contributi agricoli unificati versati all'Inps) nonché di contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. <u>Dichiarazione</u> rilasciata dalla compagnia assicurativa che attesti il pagamento di contributi volontari per forme pensionistiche complementari e individuali effettuato nel 2015; l'importo deducibile non può essere superiore ad euro 5.164,57.
Detrazioni/crediti d'imposta per spese diverse	Fatture e/o ricevute in originale pagate nell'anno 2015 per: <ul style="list-style-type: none"> • spese mediche specialistiche e generiche e ticket visite mediche o per medicinali o per cure specialistiche (es. termali) se prescritte dal medico. Per le spese relative a medicinali è necessario siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura (farmaco o medicinale), qualità (cioè il nome del farmaco che può essere indicato anche con il suo codice commerciale), quantità dei beni e <u>l'indicazione del codice fiscale del destinatario</u> (ricordiamo che la detrazione è consentita solo per la parte eccedente euro 129,11). <u>Nota: in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto vi preghiamo di consegnarci la prescrizione del medico o dell'ottico/oculista;</u> • spese funebri <u>relative a persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse</u> (max euro 1.549,37 per ciascun decesso); • spese veterinarie per animali domestici da compagnia o detenuti per pratica sportiva, fino all'importo massimo di euro 387,24 e comunque per la parte che eccede euro 129,11; • la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; • la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; • spese di frequenza asili nido con un limite di euro 632 per ogni figlio all'anno; • pagamento delle spese sostenute nel 2015 per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, di ragazzi fra i 5 ed i 18 anni, fino ad un max. di € 210 per ciascun ragazzo; • contributi a favore di istituzioni religiose fino ad un importo di euro 1.032,91; • ricevute per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo non superiore ad euro 2.100 per contribuente; • contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2015 a collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale (ad es.: colf, baby sitter, assistenti persone anziane, ecc.) fino all'importo massimo di euro 1.549,37;

	<ul style="list-style-type: none"> • spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili (nel caso di ricovero in casa di cura, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica; è necessario inoltre che tali spese di assistenza risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di cura); • ricevute delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (Art bonus); • erogazioni liberali, effettuate, in favore: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ delle organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS) fino ad un importo di euro 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni); ⇒ delle associazioni sportive dilettantistiche per un massimo di euro 1.500,00; ⇒ erogazioni a favore dei partiti politici effettuate con versamento bancario o postale fino ad un importo di euro 30.000 (mediante versamento postale o bancario o carte di debito/credito, assegni); • contributi a favore di associazioni ed enti operanti nello spettacolo e nel settore musicale (max 2% del reddito); • contributi a favore di paesi in via di sviluppo (max 2% del reddito).
<p>Interessi su mutui ipotecari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazioni del pagamento di interessi su <u>mutui ipotecari</u> stipulati dal 1998 <u>per costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale</u>. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> – l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente e l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; – il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti o successivi (<u>18 mesi</u> successivi se per mutui stipulati dal 1/12/2007) la data di inizio dei lavori di costruzione; – il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. • Attestazione della banca relativa ad interessi passivi, <u>su mutui ipotecari</u>, pagati nel 2015, e copia dei relativi contratti, <u>per acquisto dell'abitazione principale</u>; la detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. <p>Si ricorda che l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari al costo dell'immobile (importo fatture di acquisto) più eventuali costi accessori (es. parcella notaio, spese di perizia, spese di istruttori, ecc.).</p>
<p>Spese per detrazioni 50/65% relative a ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico</p>	<p>Copie delle fatture e dei relativi bonifici bancari effettuati nel 2015 per lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili abitativi (detrazioni del 50% e del 65% per risparmio energetico). Per le spese del 65% <u>serve anche copia della pratica redatta dal tecnico ed inviata all'Enea</u>. Ricordiamo inoltre che l'importo dei lavori relativi al 50% pagati nel 2015, se prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, non deve superare, sommato all'importo dei lavori degli anni precedenti, l'importo di euro 96.000. Se già negli anni precedenti i lavori avevano raggiunto questo limite non è più possibile detrarre altri importi pagati nel 2015 se non per lavori a seguito di nuovo Permesso di costruire (ex concessione edilizia) o Dichiarazione presentata presso l'Ufficio tecnico Comunale. Collegata alle spese relative alle detrazioni del 50% c'è anche l'agevolazione, sempre del 50% su una spesa massima di € 10.000, del "bonus mobili" per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.</p>
<p>Deduzione spese per immobili da destinare a locazione</p>	<p>Ricevute delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.</p>
<p>Ricevute canoni di affitto</p>	<p>Ricevute di <u>pagamento</u> di canoni di affitto più copia dei contratti di affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Comunicazione degli importi relativi agli affitti di fabbricati e <u>terreni</u> relativi al 2015, nonché copia dei contratti di locazione degli immobili; ⇒ Copia contratto di affitto e relativa registrazione degli immobili per i quali è stata effettuata la relativa opzione per la cedolare secca; ⇒ per giovani da 20 a 30 anni che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 per l'abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 15.493,71; ⇒ per inquilini che abbiano stipulato o rinnovato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 (contratti convenzionali) per l'abitazione principale ed il cui reddito complessivo non sia superiore ad € 30.987,41; ⇒ per studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9

	dicembre 1998 n. 431 (compresi canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative); si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa (va considerata la distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale). L'importo max su cui calcolare la detrazione è di € 2.633.
Versamenti da/al coniuge	Copia dei versamenti da/al coniuge separato, <u>esclusi quelli per il mantenimento dei figli (in quanto non deducibili)</u> , a titolo di assegno di mantenimento, definito con provvedimento del Tribunale.
Dividendi	Certificazione relativa ai dividendi su azioni o quote societarie, incassati nel 2015.
Attività detenute all'estero	Per le persone fisiche residenti in Italia, la documentazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> ○ investimenti all'estero (immobili, oggetti preziosi anche se detenuti in cassette di sicurezza, imbarcazioni, beni mobili iscritti in pubblici registri) o diritti reali su tali attività (nuda proprietà e usufrutto). Per gli immobili detenuti all'estero è necessario inoltre produrre, ai fini del pagamento dell'I.V.I.E. (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) il valore dell'immobile determinato dal rogito di acquisto o in mancanza dal valore di mercato. ○ attività finanziarie detenute all'estero al 31/12/2015 (azioni e quote di società estere, obbligazioni estere, titoli pubblici esteri)
Otto/cinque/due per mille	E' sempre possibile destinare, oltre al consueto 8‰ per le confessioni religiose o lo Stato, anche il 5‰ delle imposte a sostegno: <ul style="list-style-type: none"> • del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale • delle Associazioni di promozione sociale iscritte ai registri nazionali, regionali e provinciali • della ricerca scientifica e dell'Università e della ricerca sanitaria • degli organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; • delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; • delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; Se si desidera fare tale destinazione, si prega di comunicare allo studio il codice fiscale dell'Associazione od Ente prescelto. Da quest'anno è inoltre possibile destinare il 2‰, oltre che a favore dei partiti politici, anche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Certificazione Unica (ex CUD)	MODELLO della Certificazione Unica relativo a redditi di lavoro dipendente. IMPORTANTE per i pensionati: possiamo scaricare telematicamente i modelli CU rilasciati dall'INPS, ma è necessario ci forniate copia di un vostro documento di identità e di apposita delega. Modelli della Certificazione Unica per compensi assimilati ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2015 (compensi per Amministratore, compensi da Enti Pubblici, borse di studio, indennità di cariche in enti Locali). Chi ha percepito indennità dall'INPS è pregato di segnalarcelo.
Rimborsi di contributi	Rimborsi di contributi ed oneri ricevuti nel 2015.
Compensi occasionali	Attestati/ricevute di compensi occasionali percepiti nel 2015.

DOCUMENTI RELATIVI A IMPRESE/PROFESSIONISTI E SOCI (PERSONE FISICHE) DI SOCIETA'

Quietanze degli F24 utilizzati per il pagamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps nonché bollettini di versamento effettuato dai professionisti iscritti nei rispettivi Ordini/Casse/Albi, versati nel 2015.

Documenti che attestino la **percezione di redditi da partecipazioni** in società di persone (quadro RH).

Certificazione relativa ai **dividendi su azioni** o quote societarie, incassati nel 2015.

Attestazioni, ricevute dalle banche, delle **ritenute d'acconto subite a seguito di lavori del 50-65%** effettuate da vostri clienti.

Attestazioni di versamento delle **ritenute d'acconto**, contributi INPS od alla propria cassa previdenziale ed ENASARCO per i professionisti, gli agenti di commercio e gli amministratori di società.

Utilizzo nel 2015 di **crediti d'imposta** derivanti da agevolazioni concesse alle imprese (es.: incentivi occupazionali, aree svantaggiate, investimenti innovativi ecc.).

Copia degli atti per la **cessione di quote** di società di persone o di capitali.

Tutte le ditte e le società sono pregate di consegnarci il **prospetto delle rimanenze finali** al 31.12.2015.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO MODELLO UNICO 2015

Il versamento del saldo 2015, assieme al primo acconto 2016, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2016 mentre il secondo acconto 2016 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016.

Oltre all'addizionale Regionale Irpef relativa alla Regione Veneto, molti Comuni hanno introdotto l'addizionale Comunale Irpef per la quale va versato anche l'acconto.

PAGAMENTO IMPOSTE	PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI E ALTRI SOGGETTI IRES
Saldo 2015, primo acconto 2016	Entro il 16 giugno 2016 oppure Entro il 16 luglio 2016 con interessi dello 0,40% per mese o frazione di mese	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il giorno 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio se ci si avvale del rinvio di quest'ultimo entro il mese di giugno. I versamenti possono essere effettuati entro trenta giorni dai termini previsti con la maggiorazione dello 0,40%

Anche quest'anno è possibile rateizzare gli importi dell'acconto e del saldo da versarsi a giugno/luglio.

I.M.U.

Come nel 2015, il versamento I.M.U. dovrà essere effettuato in due rate, l'acconto entro il 16 giugno 2016 ed il saldo entro il 16 dicembre 2016.

Vi ricordiamo nuovamente di consegnare tempestivamente allo studio tutte le variazioni immobiliari (acquisti, vendite, successioni, variazioni catastali, ecc.), anche relativamente ai terreni agricoli.

TASI

Anche quest'anno, come per il 2015, lo Studioconsulenza, tenuto conto che, a decorrere dall'anno 2015 (L. 147/2013 art. 1 c. 688) i Comuni devono rendere disponibili i modelli di pagamento (F24) preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti, invita i clienti a rivolgersi agli uffici tributi dei singoli Comuni, al fine di ottenere le deleghe di pagamento (F24) con l'importo della Tasi da versare.

Vi ricordiamo che il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato:

- in due rate, il 16 giugno 2016 in acconto e il 16 dicembre 2016 a saldo;

oppure

- in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

Qualora intendiate usufruire del servizio dello Studio, vi preghiamo di comunicarcelo quanto prima. Ricordiamo che provvederemo al calcolo della TASI 2016 solo a dicembre 2016 in un'unica soluzione.

Invitiamo i clienti, qualora non già comunicato, di volerci fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per l'invio di circolari e richieste di documenti. Grazie.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA